

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Organismo Di Composizione Della Crisi N. 99 Istituito dall'Ordine

Degli Avvocati Di Venezia

La sottoscritta avv. Arianna PISTOLATO del Foro di Venezia (codice fiscale PST RNN 74H56 L736 H), con studio in Venezia-Mestre, via Mestrina 22 quale

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

indirizzi posta elettronica certificata:

15.2020.occveneziam@veneziam.pecavvocati.it

16.2020.occveneziam@veneziam.pecavvocati.it

dimette la seguente relazione particolareggiata in ordine alla

Proposta di Liquidazione del Patrimonio

ex art. 14 ter, III comma, L. 3/2012 e R.D. 267/1942 e successive

modifiche

dei Signori _____,
_____ , attualmente residente in _____

_____), rappresentati e difesi,
dall'Avv. Federica CARPI del Foro di Verona, CF: CRPFRC88D65E512M, presso lo Studio del
quale, sito in Bevilacqua (VR), Via XXV Aprile n.104, hanno eletto domicilio

premesso

che la sottoscritta professionista nominata dall'Organismo n. 99 di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia è in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 della L. 3 del 27.01.2012 e dichiara che:

- non si trova in condizioni di incompatibilità;
- non si trova in condizioni di conflitto di interesse;
- non ha mai svolto alcun incarico per la parte istante.

*

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto segue.

In data 15.9.2020, i Signori _____ e _____, con il patrocinio

dell'Avv. Cristiano COCCATO, hanno presentato all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia istanza di nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore da crisi da sovraindebitamento (**doc.ti 01 - 02**). Il Referente, avv. Anna PERICOLI, ha nominato la sottoscritta Gestore della Crisi con provvedimento del 15 settembre 2020 per entrambe le procedure (**doc.ti 03 - 04**); il giorno successivo la scrivente ha provveduto ad inviare apposita dichiarazione di accettazione ed indipendenza (**doc.ti 05 - 06**) e in data 1 giugno 2021 ha inoltrato le comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma quarto, Legge n. 3/12 (cfr. **doc.ti 07 - 08**).

La scrivente, unitamente all'avv. Cristiano COCCATO, in allora legale dei S. _____ Z _____, in data 23 agosto 2021 ha ricevuto gli istanti presso lo Studio del loro legale, sito in Padova (PD), Galleria Porte Contarine n° 4, informandoli sul significato, sulla portata e sulle possibili conseguenze derivanti dalla procedura di sovraindebitamento a cui avevano chiesto di accedere (cfr. **doc.ti 09 - 10**).

Successivamente, all'esito del reperimento di una nuova attività lavorativa, l'Avv. Cristiano COCCATO, attesa la sopravvenuta incompatibilità, ha rinunciato al mandato, ragion per cui il ricorso contenente domanda di liquidazione dei beni ai sensi degli artt. 14 Ter L. n.3/2012 è stato notificato dall'Avv. Federica CARPI.

Gli istanti sono coniugati in regime di comunione legale, come risulta dall'atto di matrimonio (cfr. doc. n. 4 avv. CARPI), hanno due figli, _____ li anni 21 e _____ di anni 17 e, al momento della presentazione dell'istanza di nomina del gestore erano entrambi residenti in _____ (doc. 5 Avv. CARPI). Per tale ragione l'istanza di nomina di gestore della crisi è stata presentata innanzi all'O.C.C. istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Attualmente, secondo quanto riferito dal loro legale, gli istanti vivono separati di fatto. La Signora _____ risiede in _____ (VE), V _____ (cfr. doc. n. 6 Avv. CARPI), mentre il Signor (_____ a trasferito la residenza in _____) (cfr. doc. n. 7 Avv. CARPI).

In linea con quanto evidenziato dal legale degli istanti, la scrivente ritiene che – sebbene uno dei debitori, successivamente al deposito dell'istanza, abbia trasferito la residenza in

provincia di Padova – l'intestato Tribunale possa essere comunque ritenuto territorialmente competente. E ciò poiché, da un lato la Signora [REDACTED] ha mantenuto la propria residenza all'interno del suo circondario e, dall'altro, poiché per quanto concerne la domanda presentata dal Signor [REDACTED] sussistono evidenti ragioni di connessione (essendo, come si vedrà nel prosieguo, comuni ai due istanti parte dei debiti, nonché le cause generatrici della crisi che ha determinato il loro sovraindebitamento) che determinano l'opportunità di una trattazione congiunta delle due procedure e, quindi, una possibile deroga alla competenza territoriale, ex art. 33 c.p.c.

*

La scrivente in data 15 febbraio 2021 ha depositato innanzi all'intestato Tribunale due istanze ex art. 492 *bis* c.p.c. e art. 155 *sexies*, disp. att., c.p.c., chiedendo di essere autorizzata per entrambi i debitori all'accesso ai dati presenti presso l'anagrafe tributaria, inclusa la sezione prevista dall'art. 7, sesto comma del D.P.R. 605/1973 nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e delle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 ter comma 2 del D.L. 13. agosto 2010 n. 141 (**doc.ti 11 - 12**). Solo l'istanza presentata per la Signora [REDACTED] è stata accolta a stretto giro, mentre per quanto riguarda il Signor [REDACTED] si è resa necessaria un'istanza di sollecito (cfr. **doc. 13**).

Dalla verifica dei dati emersi dalla ricerca (che si preciseranno meglio in seguito) e dalle informazioni contenute nelle istanze dei sovraindebitati è emersa la chiara sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 7 della legge 3/12:

- per entrambi i debitori l'origine della crisi va individuata nell'impiego lavorativo in favore della [REDACTED] quale dipendente per la Signora [REDACTED] (cfr. doc. 9 Avv. CARPI) e quale subappaltatore per il Signor [REDACTED] (cfr. doc. 10 Avv. CARPI, da cui emerge come tale Società negli anni 2013 e 2014 sia stato l'unico sostituto d'imposta per la dichiarazione 770 semplificata);
- tale Società, che attualmente è in liquidazione (cfr. doc. 8 Avv. CARPI), ha risentito pesantemente della grave crisi del settore immobiliare nel periodo 2011 - 2013 (cfr. doc. 11 Avv. CARPI) e, a partire dal 2011, ha iniziato a non pagare o a pagare parzialmente e in

ritardo gli stipendi della Signora F. : le fatture del Signor C.

- gli istanti, non potendo contare sul reddito precedente, hanno dovuto destinare le minori entrate al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, con conseguente accumulo dei debiti che attualmente ne determinano il sovraindebitamento;

- gli istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n.3/2012. La Signora ha sempre lavorato quale dipendente, mentre il Signor LA a partire dal 2015 è assunto come operaio e lavora alle esclusive dipendenze di un datore di lavoro;

- inoltre nei cinque anni precedenti non hanno fatto ricorso alle procedure previste dalla L. 3/2012, né hanno mai fatto ricorso al beneficio dell'esdebitazione disciplinata dalla stessa legge (cfr. certificato rilasciato dalla competente cancelleria fallimentare presso il Tribunale di Venezia, doc. 2 Avv. CARPI);

- non hanno compiuto alcun atto dispositivo fraudolento sul proprio patrimonio, come risulta dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura presso il Tribunale di Venezia (cfr. doc. 3 Avv. CARPI);

- non hanno subito per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012 e cioè impugnazione e risoluzione dell'accordo e revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;

- non sono state riscontrate impugnazioni di atti loro riferibili;

- i signori A e F. si sono impegnati a fornire con spirito di collaborazione e trasparenza il supporto necessario alla ricostruzione della vicenda che ha portato al sovraindebitamento e della situazione economica del nucleo familiare e hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

- i signori e ricorrendone tutti i presupposti, hanno proposto domanda di liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione della procedura tutti i loro beni, che sono costituiti dal reddito derivante dal proprio lavoro e dalla vendita ad un prezzo superiore a quello di mercato dei terreni di cui sono proprietari,

non essendo proprietari di ulteriori beni immobili, né di beni mobili registrati che non siano quelli strumentali al lavoro e di beni mobili di valore.

*

Documentazione pervenuta al Gestore dopo aver chiesto l'accesso alle Banche dati (che conferma, come si vedrà in seguito, la documentazione fornita dai sovraindebitati)

Il sottoscritto Gestore dopo aver ricevuto, con provvedimenti rispettivamente del 26 agosto 2021 per _____ e del 17 febbraio 2021 per _____), l'autorizzazione del Giudice all'accesso alle Banche Dati ha ottenuto, in alcuni casi tramite il legale degli istanti, le seguenti informazioni:

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO ha fornito: per entrambi gli istanti:

1. dati reddituali 2020;
2. estratto degli atti del registro;
3. elenco dei rapporti finanziari (cfr. **doc.ti 14 - 15**);

Dall'estratto degli atti del registro è risultato in capo al Signor _____, oltre al contratto di locazione in essere (cfr. doc. 35 avv. CARPI), un ulteriore contratto. Secondo quanto riferito dal duo legale, peraltro, l'istante ha concluso un unico contratto di locazione, inizialmente registrato con un indirizzo errato e successivamente rettificato.

In capo al Signor _____ e alla moglie risulta, inoltre, quali danti causa, la "costituzione di garanzie reali sulla piena propr. di terr. Agricol." di cui si dirà nel prosieguo.

Dall'elenco dei rapporti finanziari sono risultati i rapporti ancora in essere e cessati con gli Istituti di Credito indicati; gli stessi sono stati contattati singolarmente per avere contezza della situazione bancaria attuale dei sovraindebitati e hanno così riscontrato:

per quanto concerne il Signor _____:

1. _____ nessun rapporto è più in essere con la UNICREDIT S.p.a.: "la posizione in oggetto, già classificata a sofferenza, è stata oggetto di cessione pro soluto alla FINO 2 SECURISATION S.r.l." (cfr. **doc. 16**);

2. ITALFONDIARIO S.p.a.: gestiva il debito residuo in capo agli istanti all'esito dell'esecuzione immobiliare di cui si dirà nel prosieguo. Tale debito è ora gestito da INTRUM ITALY S.p.a. (cfr. **doc. 17**);
3. la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. in data 18 marzo 2022 ha provveduto alla chiusura del conto corrente, che recava un saldo creditorio di € 7,39 (sette/39), (cfr. **doc. 18**);
4. POSTEPAY S.p.a.: si allega il prospetto con lista movimenti dal 4 aprile 2020 al 31 marzo 2022 (cfr. **doc. 19**)

per quanto concerne la Signora

1. la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO, ora BANCA ANNIA ha dichiarato di non vantare crediti nei suoi confronti (cfr. **doc. 20**);
2. la INTESA SANPAOLO S.p.a. ha comunicato che *“la Signora Callegaro Fabiola è titolare presso il nostro Istituto di n. 3 libretti di risparmio con un saldo totale pari ad euro 3.556,93. Tutti e 3 i rapporti non sono movimentati da tempo e la cliente non risulta essere affidata”* (cfr. **doc. 21**). Secondo quanto riferito dal legale dell'istante *“i libretti sono bloccati per avvenuto smarrimento dei relativi documenti”*.
3. la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. ha comunicato *“la posizione debitoria della Sig.ra Callegaro... per un importo di € 16.175,41”* (sedicimilacentosettanta-cinque/41) (cfr. **doc. 22**);
4. la ANIMA SGR S.p.a., su richiesta del legale dell'istante, ha comunicato che la stessa possiede delle quote, cointestate con la Signora Rita ZUCCARINO, il cui valore alla data dell'1 marzo 2022 era pari a € 3.853,00 (tremilaottocentocinquantatrè/00, cfr. **doc. 23**);
5. POSTEPAY S.p.a.: il legale degli istanti ha messo a disposizione il prospetto con la lista dei movimenti dal 30/08/2013 al 31/10/2018 (cfr. **doc. 24**).

È stata richiesta all'Agenzia delle Entrate anche un'ispezione ipotecaria da cui è risultata confermata in capo ai debitori la proprietà dei soli beni di cui si dirà infra (cfr. **doc.ti 25 - 26 - 27 - 28 - 29**).

Tirando le fila di quanto sopra esposto, tra i debiti degli istanti, pertanto, una voce

importante è costituita da quello a tutt'oggi in essere quale residuo (non pagato) del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. I debitori, infatti, il 12 luglio 2007 hanno contratto con la allora Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. (ora INTESA SAN PAOLO S.p.a.) un mutuo fondiario di € 160.795,00 per l'acquisto dell'abitazione familiare sita in Vigonovo, Via San Francesco 24, con iscrizione di ipoteca sull'immobile acquistato (cfr. doc. 13 Avv. CARPI). A partire dal 2012 / 2013, causa la diminuzione delle entrate familiari, di cui si è detto poc'anzi, i debitori non hanno onorato regolarmente le rate del mutuo. Agli istanti il 18 gennaio 2017 è stato notificato da ITALFONDIARIO S.p.a. – quale procuratore di CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.p.a. – l'atto di precetto (cfr. doc. 14 Avv. CARPI), cui è seguita in data 2 marzo 2017 la notifica dell'atto di pignoramento (cfr. doc. 15 Avv. CARPI). L'immobile è stato, quindi, venduto nella procedura esecutiva immobiliare, iscritta innanzi all'intestato Tribunale con R.G. n° 130/2017 (cfr. doc. 16 Avv. CARPI). All'esito dell'estinzione della procedura esecutiva e del riparto delle somme incassate dall'aggiudicazione dell'immobile staggito (cfr. doc. 41 Avv. CARPI), residua in capo a PENELOPE S.P.V. S.r.l., società cessionaria del credito di INTESA SANPAOLO S.p.a., un credito chirografario carico di circa € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) per il mutuo fondiario, cui si aggiunge un credito sempre chirografario di € 25.241,49 (venticinquemiladuecentoquarantuno/49) per uno scoperto di cassa (cfr. doc. 43 Avv. CARPI), per un totale complessivo di € 169.241,49 (centosessantanovemiladuecentoquarantuno/49).

A tale debito si somma quello, in capo alla sola Signora F [redacted], di € 16.175,41 (sedicimilacentosettantacinque/71) per “un contratto di credito al consumo stipulato con Consumit.it (istituto collegato a Monte dei Paschi di Siena per i finanziamenti ai consumatori) e che nel 2015 fu oggetto di cessione a favore di IFIS NPL Spa” (cfr. pag. 14 ricorso Avv. CARPI).

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

In capo al Signor [redacted] è emersa la sussistenza di debiti tributari per € 17.873,44 (diciassettemilaottocentosettantatrè/44) in chirografo e per € 62.061,01 (sessantaduemilasessantuno/01) in privilegio, per un totale complessivo di € 79.934,45 (settantanovemilanovecentoterntaquattro/45) (cfr. **doc. 30**).

A carico della Signora _____, invece, vi sono estratti di ruolo per un importo complessivo pari a € 214,09 (duecentoquattordici/09), di cui € 13,66 (tredici/66) in chirografo e 200,43 (duecento/43) con i privilegi indicati (cfr. **doc. 31**).

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia ha precisato *“il seguente credito non ancora affidato all'Agente della Riscossione”*, per un totale di *“€ 2.286,45 interamente in privilegio”* (cfr. **doc. 32**).

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia con diverse certificazioni ha operato rettifiche sulle comunicazioni uniche presentate dalla Sig.ra _____ per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, che ha comportato maggiori imposte a carico della stessa per complessivi € 2.073,80 (duemilasettantatrè/80), comprensivi di sanzioni e interessi (cfr. **doc. 33**).

REGIONE DEL VENETO

L'Amministrazione Regionale ha comunicato il proprio credito per la tassa automobilistica regionale nei confronti del Signor _____ LA per complessivi € 1.404,48 (millequattrocentoquattro/48) in privilegio (cfr. **doc. 34**).

Alcuna risposta è pervenuta per la Signora _____

BANCA D'ITALIA - CENTRALE RISCHI

Per il Signor _____ (cfr. **doc. 35**) emerge:

- una sofferenza segnalata da PENELOPE SPV S.r.l. relativa al mutuo e allo scoperto di cassa di cui sopra;
- una sofferenza segnalata per crediti passati a perdita segnalata da FINO 2 SECURISATION S.r.l., quale cessionario di UNICREDIT S.p.a. per € 8.702,00 (ottomilasettecentodue/00). La posizione è stata definita transattivamente, con diritto dell'istante di *“richiedere e ottenere la cancellazione della segnalazione in Crif”* (cfr. **doc. 36**).

Per la Signora _____ O dalla Centrale Rischi (cfr. **doc. 37**) emerge

- una sofferenza per crediti passati a perdita segnalata da IFIS NPL INVESTING S.p.a. per € 16.175,00 (sedecimalacentosettantacinque/00), derivanti da cessione di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a. (cfr., ancora, doc. 22);

- una sofferenza segnalata da PENELOPE SPV S.r.l. relativa al mutuo e allo scoperto di cassa di cui sopra.

BANCA D'ITALIA - CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIO

Per entrambi gli istanti la BANCA D'ITALIA ha risposto: *“soggetto non presente in archivio”* (cfr. **doc. 38 - 39**).

C.T.C.

Il Signor [redacted] non risulta segnalato (cfr. **doc. 40**)

Risulta la richiesta di un finanziamento in data 8 maggio 2021 da parte della Signora [redacted]. In data 8 maggio 2021 tale richiesta era *“in fase istruttoria”* (cfr. **doc. 41**). Secondo quanto riferito dalla debitrice per il tramite del proprio legale, la richiesta, cui non è stato dato seguito, era stata formulata *on line* per procurarsi la provvista necessaria a sostenere i costi della presente procedura.

I.N.P.S.

Comunicazioni via pec del 30 luglio 2021 (cfr. **doc. 42**) e del 7 giugno 2021 (cfr. **doc. 42**).

I.N.A.I.L.

L'I.N.A.I.L. sede di Venezia Terraferma ha dichiarato che per il Signor [redacted] *“il proprio credito non iscritto a ruolo”* è pari a € 1.385,46, (milletrecentoot-tantacinque/46) di cui € 17,43 (diciassette/43) in via chirografaria e € 1.368,02 (milletrecentos-essantotto/02) con i privilegi indicati (cfr. **doc 44**).

Alcuna risposta è pervenuta per la Signora [redacted] che, peraltro, è ed è stata sempre lavoratrice dipendente.

C.R.I.F.

Per entrambi i debitori l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di CRIF ha segnalato che "non risultano presenti dati a lei riferibili in EURISC - il sistema CRIF di informazioni creditizie" (cfr. **doc.ti 45 - 46**).

COMUNE DI VIGONOVO (VE)

L'Ente comunale ha dichiarato che "il contribuente risulta **NON** aver versato l'Imu dovuta per 3 terreni detenuti in comproprietà al 50% presso il nostro comune al Foglio 1, mappali n.753, 1320 e 1321 per un ammontare di 16 euro all'anno, dovuti dal 2016 al 2020, per un totale, quindi, ad oggi, di 80 euro" (ottanta /00, cfr. **doc. 47**).

Analoga dichiarazione è stata rilasciata per la Signor [redacted] (cfr. **doc. 48**).

A.C.I.

In capo al Signor C [redacted] (cfr. **doc. 49**) sono state individuate due targhe:

- DJ144CT relativa ad una AUDI 8 sottoposta a fermi amministrativi;
- CW369CV relativa ad un autocarro ugualmente sottoposta a fermi amministrativi.

La Signora [redacted], invece, non risulta intestataria di alcun veicolo (cfr. **doc. 50**).

*

A) Situazione economica del nucleo familiare, indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni; esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere alle obbligazioni assunte.

Come anticipato, gli istanti hanno contratto matrimonio in data 17 aprile 1999, optando per il regime della comunione legale.

Dall'unione sono nati i figli Alessio di anni 21 e Nicola di anni 17.

La Signora [redacted], dall'inizio del 2007 fino alla metà del 2014 ha lavorato per la Tl.Ci. S.r.l. quale lavoratrice dipendente (cfr. doc. 9 Avv. CARPI).

Il Signor _____, titolare dell'omonima ditta individuale, prestava invece la propria opera in via esclusiva in favore della medesima Società (cfr. doc. 10 Avv. CARPI), attraverso il sistema del subappalto.

In seguito alla crisi verificatasi nel settore immobiliare a partire dal 2011 (cfr. doc. 11 Avv. CARPI), _____, che attualmente è in liquidazione, ha iniziato a non adempiere regolarmente ai propri obblighi retributivi, con conseguente riduzione degli introiti su cui poteva contare la famiglia _____ (cfr. doc. 12 Avv. CARPI: estratti conto degli istanti per gli anni 2012 e 2014 presso BANCA ANNIA e CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO).

Si evidenzia che:

- dall'estratto del conto corrente intestato ad entrambi gli istanti presso CA.RI.VE. (triennio 2011-2014) emerge il versamento di molte somme in contanti, nonché di assegni bancari e circolari;

- dall'estratto del conto corrente cointestato presso BANCA ANNIA emergono:
 - o il versamento di numerosi assegni circolari e bancari, in relazione ai quali non vi è indicazione della provenienza;
 - o sette versamenti in contanti (il 6/08/12 € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00); il 29/10/2012 € 1.800,00 (milleottocento/00); il 15/09/14 per € 1.150,00 (millecentocinquanta/00); il 7/10/14 per € 1.800,00 (milleottocento/00); l'11/07/2016 per € 1.000,00 (mille/00); il 13/12/2018 per € 420,00 (quattrocentoventi/00); il 17/06/2019 per € 150,00 (centocinquanta));
 - o l'1 luglio 2013 un bonifico di € 2.000,00 (duemila/00) da parte di _____;
 - o nel luglio 2013 bonifici dall'estero per quasi € 30.000,00 (trentamila/00);
 - o nel settembre 2013 un bonifico dall'estero per € 10.000,00 (diecimila/00) circa.

In occasione dell'incontro tenutosi il 23 agosto 2021 gli istanti, interrogati in proposito, hanno reso le seguenti dichiarazioni.

Riguardo al bonifico di € 2.000,00 (duemila/00) da parte di _____, la Signora _____ ha riferito che il traente è suo cugino e che tale somma era destinata al

fratello Signor F. [redacted] nelle cui mani è stata poi rimessa. Ha precisato che il fratello all'epoca dell'avvenuto versamento, si trovava in difficoltà economiche e che tale somma gli ha consentito di coprire un assegno. Il Signor [redacted] ha confermato tale dichiarazione.

Riguardo ai bonifici provenienti dall'estero, invece, la Signora F. [redacted] ha riferito che entrambe le somme vennero versate dai Signori [redacted] e Dino [redacted] per essere date al fratello Francesco [redacted], perché lo stesso non poteva gestire il proprio conto corrente, che gli era stato pignorato. La Signora [redacted] ha altresì riferito che anche nella causale del bonifico – che Le sembrava di ricordare fosse scritto “Loan to Francesco” – veniva precisata la destinazione dei soldi.

- dall'esame dell'estratto conto di MPS risulta che in alcuni casi il Signor [redacted] ha ricevuto un acconto dello stipendio, ma non il saldo e che alla data del 4 dicembre 2018 risulta il versamento, sempre a titolo di retribuzione, di € 2.000,00 (duemila/00) in contanti.

Al riguardo, il Signor [redacted] ha dichiarato che in realtà lo stipendio gli è sempre stato versato per l'intero e che accadeva talvolta che il suo Datore di Lavoro [redacted] per aiutarlo economicamente gli pagasse direttamente alcune spese – quali bollette, multe, fermi amministrativi, spese alimentari – trattenendo conseguentemente la parte equivalente del saldo della retribuzione. Il [redacted] fa presente che, qualora la scrivente ne avesse ravvisata l'esigenza, avrebbe potuto chiedere conferma al Datore di Lavoro, Signor Fabio RUBILIANI.

- dalla lista movimenti POSTEPAY risultano delle ricariche (il 21 maggio 2021 per € 50000,00, il 27 maggio 2021 per € 250,00 e il 4 giugno 2021 per € 1.500,00) effettuate da [redacted] a favore del [redacted].

Al riguardo, l'istante riferisce che si tratta del padre del Signor [redacted], suo datore di lavoro, che ha effettuato tali pagamenti su indicazione del figlio e che di è trattato di somme destinate a pagare il compenso dovuto per la presente procedura di sovraindebitamento all'O.C.C. di Venezia.

- dall'estratto del conto corrente cointestato presso la Banca ANNIA risulta che il 4 agosto 2020 la Signora [redacted] ha ricevuto un bonifico da [redacted].

Al riguardo, l'istante riferisce che si tratta di un rimborso, effettuato dal padre, di denaro che la stessa aveva anticipato alla madre qualche giorno prima per coprire delle spese. Il bonifico le venne fatto non appena il padre riceveva i soldi della pensione.

Le dichiarazioni rese dagli Istanti appaiono coerenti con la situazione economica in cui versava la [redacted] s. all'epoca dei fatti esaminati e verosimili con le vicende – sempre di difficoltà economica – che con ogni probabilità hanno interessato il fratello della Signora Fa. [redacted] e gli stessi istanti.

All'epoca i debitori dovevano provvedere, inoltre, al mantenimento dei due figli minori.

Le (ridotte) entrate del nucleo familiare sono state, quindi, indirizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia, con conseguente impossibilità di onorare regolarmente le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare, nonché di pagare i debiti fiscali che gravavano sulla ditta individuale del Signor On. [redacted].

Il Signor [redacted] in data 7 agosto 2015 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Impresa Edile di [redacted] con mansione di operaio specializzato (cfr. doc. 17 Avv. CARPI). Secondo quanto riferito alla scrivente, successivamente alla fine della collaborazione con [redacted], collocabile nel 2014, la ditta individuale del Signor [redacted] è rimasta sostanzialmente inattiva, sebbene sia stata cancellata solo di recente (cfr. doc. 18 Avv. CARPI).

La Signora [redacted] O in data 15 settembre 2014 è stata assunta con contratto a tempo indeterminato *part time* dalla [redacted] con mansione di operaia (cfr. doc. 19 Avv. CARPI).

I redditi derivanti dalle attività lavorative reperite dai coniugi, tuttavia, dovendo essere utilizzati con preferenza per il sostentamento proprio e dei figli, non hanno consentito loro di porre rimedio ai debiti (bancari e erariali) contratti causa le ristrettezze economiche degli anni precedenti.

In seguito al pignoramento promosso da ITALFONDIARIO S.p.a., quale procuratrice della CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.a., loro creditrice in forza del ricordato mutuo ipotecario, gli istanti hanno perduto la loro abitazione, senza che la vendita all'asta abbia consentito di ripianare il debito relativo.

Rimane, quindi, a carico di entrambi i coniugi il debito in chirografo verso Penelope SPV Srl, società cessionaria del credito di INTESA SANPAOLO S.p.a., per circa € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) per il mutuo fondiario, nonché di ulteriori € 25.241,49 (venticinquemiladuecentoquarantuno/49) per uno scoperto di cassa (cfr. doc.ti 43 - 44 Avv. CARPI), per un totale complessivo di € 169.241,49 (centosessantanovemiladuecentoquarantuno/49).

Per gli ulteriori debiti in capo ai singoli istanti ci si riporta a quanto dedotto sul punto alle pagg. da 5 a 9, segnalando, in particolare, il debito esistente in capo al Signor _____

z _____ nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

In considerazione dei terreni, dei redditi percepiti dagli istanti e delle spese gravanti sugli stessi (sui quali ci si soffermerà infra), la situazione debitoria attuale può essere rimediata ricorrendo alla procedura di liquidazione dei beni prevista dagli artt. 14 ter e seg. L. 3/12.

Il Signor C _____, come già sopra evidenziato, dalla visura A.C.I. risulta proprietario di due veicoli con targa;

- _____ relativa ad una AUDI A4 immatricolato nel 2007;
- _____ relativa ad una Fiat Doblò immatricolato nel 2005.

Il veicolo con targa _____ viene riportato nella summenzionata visura con la dicitura: "non... transitato negli archivi giuridici P.R.A.".

I primi due veicoli sono attualmente utilizzati dal Signor C _____ e dal _____ per recarsi al lavoro (non raggiungibile con mezzi pubblici) e per attendere alle proprie esigenze personali. Pertanto devono considerarsi beni strumentali, ai sensi dell'art. 514 c.p.c., per l'esercizio della professione. Per questo motivo, unitamente al fatto che sono entrambi sottoposti a fermi amministrativi e sono veicoli vetusti dallo scorso valore commerciale, non sarebbe conveniente procedere con la vendita coattiva degli stessi; per tale ragione se ne chiede l'esclusione dalla liquidazione.

La Signora [REDACTED] invece non è intestataria di alcun veicolo e per i vari spostamenti utilizza l'auto del fratello.

Pertanto gli istanti possono offrire in liquidazione, oltre ai terreni di cui sono comproprietari, i soli crediti provenienti da lavoro. La giurisprudenza, peraltro, ha riconosciuto la possibilità di attuare una procedura di liquidazione anche in assenza di altri beni (cfr. sentenza 14.3.19 Tribunale di Pordenone, Collegio, Relatore Dott.ssa Bolzoni, sentenza 16.11.17 Tribunale di Milano, sentenza 29.4.2019 Tribunale di Roma, 21.12.2018 Tribunale di Verona).

L'ammontare totale medio mensile delle entrate provenienti dal lavoro degli istanti, come si vedrà nel prosieguo, è di circa € 2.700,00 (duemilasettecento/00).

*

B) Atti dispositivi infraquinquennali e atti in frode.

Dalla documentazione esaminata dal sottoscritto gestore non risultano compiuti atti dispositivi infraquinquennali o atti in frode alla legge da parte dei [REDACTED] A.

Al riguardo, astrattamente, avrebbe potuto rilevare l'ipoteca volontaria concessa in data 26 gennaio 2016 dagli istanti quali terzi datori di ipoteca a garanzia del mutuo contratto nella medesima data dal Signor [REDACTED] con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) Società cooperativa (cfr. doc.ti 21 - 22 Avv. CARPI). Risulta, tuttavia, prescritto il termine per l'esperimento di eventuali azioni revocatorie.

Si ritiene, quindi, che tale atto di disposizione non possa invalidare la proposta di liquidazione.

*

C) Meritevolezza

In base alla documentazione esaminata dalla scrivente, emerge come i [REDACTED] si siano adoperati per svolgere un'attività lavorativa che garantisse a loro e ai figli una vita dignitosa.

La crisi in cui è incorsa a partire dal 2011 la [REDACTED] che, con modalità diverse, costituiva per entrambi l'unica datrice di lavoro, con conseguente impossibilità di percepire quanto dovuto per l'attività prestata, ha impedito agli istanti di far fronte al pagamento dei debiti

finanziari (relativi al mutuo ipotecario e allo scoperto di cassa), nonché fiscali e contributivi che negli anni si sono accumulati e che sono stati maggiorati dagli accessori di legge, andando ad aggravare l'esposizione debitoria.

Per queste ragioni, lasciando al Giudice ogni diversa valutazione, non si ravvisa colpa nel Signor _____ e nella Signora _____).

In ordine alla solvibilità nel quinquennio si precisa che gli istanti hanno utilizzato i proventi delle rispettive attività lavorative per provvedere al sostentamento proprio e dei figli.

Non si evidenziano spese voluttuarie. Al contrario, gli istanti paiono vivere in condizioni decorose ma modeste.

I debiti pregressi, tuttavia, costituiscono uno scoglio attualmente inaffrontabile.

Si evidenzia, infine, che i due debitori hanno sempre collaborato con il sottoscritto gestore sia personalmente che per il tramite dei propri legali (avv. Cristiano COCCATO e, in un secondo momento, avv. Federica CARPI), per il buon esito della procedura.

*

D) Sul tenore di vita attuale dei ricorrenti e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte

Come già riferito, entrambi gli istanti sono assunti come dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il Signor C _____ è stato assunto a far data dal 7 agosto 2015 come operaio specializzato dalla I _____ e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.680,00 (milleseicentottanta/00) netti, come risulta dalle ultime buste paga (cfr. doc. 17 Avv. CARPI).

La Signora _____, invece, è stata assunta in data 16 settembre 2014 come operaia part - time di 5° livello presso l'impresa di pulizie _____ ita e lo stipendio medio mensile si attesta su circa € 1.020,00 (milleventi/00) netti, come risulta dalle ultime buste paga (cfr. doc. 19 Avv. CARPI).

Il reddito complessivo degli istanti, pertanto, è pari a € 2.700,00.

All'esito della perdita della casa coniugale il Signor _____ a trasferito la residenza in _____ ove ha locato un

immobile per il quale corrisponde un canone di € 500,00 (cinquecento/00) mensili (cfr. doc. 35 Avv. CARPI). Con lui vivono i due figli Alessio e Nicola.

La Signora [redacted] [redacted] ce, ha trasferito la residenza presso la casa dei genitori, sita in Vigonovo (VE), Via Monte Grappa n.10.

Nel determinare le spese mensili in capo agli istanti si sono considerate, conformemente a quanto proposto dall'advisor, le seguenti circostanze:

- il figlio [redacted] è impiegato presso la stessa azienda dove lavora il padre e percepisce uno stipendio mensile medio pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00, cfr. doc. 33 Avv. CARPI). Nella sua contribuzione alle spese domestiche si è considerata la decurtazione che il suo reddito subirà qualora, nel caso di adesione da parte dell'Ill.mo Giudice delegato, si faccia carico dell'acquisto diretto dei terreni dei genitori, versando alla procedura rate di € 500,00 (cinquecento/00) per i prossimi cinque anni;
- il figlio [redacted] terminato gli studi e dall'1 marzo 2022 è stato assunto con contratto di tirocinio con scadenza al 31 luglio 2022 e con una corresponsione di € 700,00 mensili (settecento/00, cfr. doc. 34 Avv. CARPI);
- la Signora [redacted] contribuisce alle spese dei genitori con cui convive (specialmente con gli acquisti alimentari).

Ciò premesso, queste risultano le spese cui mensilmente il nucleo familiare deve far fronte:

1. canone di locazione: € 500,00 (cinquecento/00, cfr. doc. 35 Avv. CARPI);
2. spese auto [redacted] € 350,00 (trecentocinquanta/00). Nel calcolo l'istante ha "tenuto conto di 25 giorni a settimana di lavoro (almeno due sabati) ($25 * 48 = 1200$) + 100 km al mese di tragitti per esigenze personali = 1300 km/mese complessivi * 0,292 €/km = 380 €" (cfr. doc. 36 Avv. CARPI);
3. spese per energia elettrica, gas, acqua, servizio di raccolta rifiuti: € 245,00 (duecentoquarantacinque/00) (cfr. doc. ti 37 - 38 - 39 - 40 Avv. CARPI).
4. spese alimentari del Signor Oriano [redacted] : € 350,00 (trecentocinquanta/00). L'istante ha riferito di sostenere per sé e per i due figli spese alimentari mensili pari ad € 600,00 (seicento/00, cfr. doc 51) e che solo la parte residua, pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00), viene sostenuta dai figli, in considerazione del fatto che il

maggiore dovrà farsi carico di una rata mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per l'acquisto dei terreni, mentre il minore, quale stagista, percepisce soli € 700,00 (settecento/00) mensili;

5. spese alimentari della Signora Fabiola € 250,00 (duecentocinquanta/00). L'istante ha riferito di contribuire alla gestione familiare facendosi carico di spese alimentari per l'ammontare indicato;

6. spese varie degli istanti: € 220,00 (duecentoventi/00: spese carburante Signora, pari a € 70,00 - 80,00 mensili, spese mediche varie, riparazioni e manutenzioni casa, abbigliamento di modesto valore, telefonia mobile, internet, ordinari fabbisogni personali);

per un totale di circa € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) mensili.

Da ciò risulta che la somma di cui dispongono gli istanti per far fronte ai loro debiti attuali è di circa € 750,00 (settecentocinquanta/00) mensili.

Gli istanti si sono impegnati a *“rivedere tali valori nel caso di sopravvenuta variazione delle spese e dei redditi dei Debitori e dei figli”*.

Si trovano, pertanto, in una situazione di *‘sovraindebitamento’*, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della L. 3/12, ossia *‘di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva capacità di adempierle regolarmente’*.

*

E) La proposta economica

Gli istanti hanno proposto di conferire nella presente procedura l'eccedenza degli stipendi risultante detraendo dagli stessi le spese medie mensili, nonché il ricavato della vendita dei terreni agricoli di cui sono comproprietari.

La Signora inoltre, ha dichiarato che *“in caso di sblocco dei libretti di risparmio della Sig.ra presso Intesa San Paolo (si veda doc. n.25) e di liquidazione delle quote della stessa in (si veda doc. n.26), le somme relative saranno destinate alla procedura”* (cfr. pag. 20 ricorso Avv. CARPI).

E-a) Sulla quota disponibile degli stipendi

Come sopra evidenziato, la somma mensile che residua agli istanti una volta pagate le spese primarie irrinunciabili è pari a € 750,00 (settecentocinquanta/00).

I coniugi [redacted] pertanto, nei quattro anni di durata minima della procedura di liquidazione potrebbero versare complessivamente € 36.00,00 (trentaseimila/00).

I debitori, peraltro, hanno dato la propria disponibilità a determinare *“mese su mese... la quota da destinare alla procedura determinata per l'appunto dalla differenza tra gli stipendi effettivi dei due debitori e la quota fissa di spese mensili correnti determinata in € 1.950,00, fornendo al liquidatore nominato ciascuna busta paga mensile”*.

Così facendo i debitori renderebbero disponibile per il pagamento dei creditori tutto quello che resta delle entrate familiari una volta detratte le spese; ciò a dimostrazione della loro buona volontà.

Contemporaneamente il piano sarebbe anche sostenibile, in quanto i bisogni essenziali della famiglia sarebbero garantiti.

Nell'ipotesi in cui nel corso della liquidazione per qualsiasi ragione dovesse cessare il rapporto di lavoro di uno o di entrambi, alla procedura sarebbe corrisposto anche l'intero T.F.R. maturato sino a quel momento quale bene sopravvenuto.

E-b) Sul ricavato della vendita dei terreni agricoli.

Come già rilevato, i coniugi [redacted] sono comproprietari di tre terreni agricoli, così catastalmente censiti al Comune di Vigonovo (VE), Catasto Terreni:

- foglio1, particella 1320, seminativo arboreo, 605 mq;
- foglio 1, particella 753, seminativo, 821 mq;
- foglio1, particella 1321, seminativo arboreo, classe 1, 605 mq.

Su tali terreni grava l'ipoteca volontaria accesa a favore della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco dagli istanti quali terzi datori di ipoteca a garanzia del mutuo ipotecario contratto dal Signor Gemino [redacted]

In base alle condizioni dell'atto di concessione, l'ipoteca potrà essere cancellata allorché l'importo capitale residuo risulti essere divenuto inferiore ad € 104.000,00

(centoquattromila/00) il che, alla luce del piano di ammortamento, dovrebbe realizzarsi verso la fine del 2022 (cfr. doc.ti 21 - 22 Avv. CARPI).

In base ad una perizia giurata commissionata dagli Istanti all'Architetto Antonio CACURIO, in accordo con la scrivente, il valore dei terreni agricoli, allo stato attuale, è pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00), fatta salva l'ipotesi di variazioni edilizie che, allo stato attuale, richiederebbero tempi lunghi e incerti (cfr. doc. 58 Avv. CARPI).

Nell'eventualità in cui tali beni fossero oggetto di espropriazione forzata, per la procedura vi sarebbero due inconvenienti: in primo luogo i costi di pubblicità che graverebbero in prededuzione e, inoltre, la realistica vendita ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo base sopra indicato, che già di per sé si presenta modesto.

La vendita coattiva inoltre, almeno fino alla fine del 2022 sarebbe condizionata dal permanere dell'ipoteca a favore di Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (fermo il rischio dell'inadempimento da parte del mutuatario e della possibile decisione della Banca mutuante di aggredire i beni).

Gli istanti pertanto, di concerto con la scrivente, hanno ipotizzato una soluzione alternativa che sarebbe molto vantaggiosa e conveniente per la liquidazione sia sotto il profilo strettamente monetario sia per l'azzeramento dei rischi legati all'iscrizione ipotecaria.

Il Signor _____ si è impegnato ad acquistare direttamente i terreni *de quibus* per l'importo complessivo di € 30.000,00 (trentamila/00 cfr. doc. 58 Avv. CARPI), facendosi carico ovviamente anche di ogni onere e costo accessorio. In considerazione della sua impossibilità di accedere ad un prestito bancario in mancanza di garanzia fornita da un terzo, il figlio degli istanti ha proposto di pagare il prezzo mediante 60 rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna. In base alla proposta sottoscritta, il Signor _____ diverrebbe definitivamente proprietario dei terreni e ne acquisterebbe il possesso solamente al pagamento dell'ultima rata, con previsione del fatto che, in caso di inadempimento l'acquirente, non solo non acquisterà la proprietà dei terreni – che potranno essere rimessi in vendita – ma l'intero *quantum* versato verrebbe definitivamente trattenuto dalla procedura.

Questo meccanismo rispetto al ricorso alle procedure competitive ex art. 107 LF presenta i seguenti vantaggi:

1. la corresponsione di un prezzo molto superiore rispetto al valore reale dei beni;
2. si eviterebbero i costi di pubblicità e i rischi di ribasso, assai frequenti nelle vendite all'incanto;
3. si eviterebbero altresì i rischi connessi all'ipoteca volontaria, posto che i terreni sarebbero acquistati da Alessio nell'attuale stato di fatto e di diritto;
4. la procedura manterrebbe la proprietà e il possesso dei terreni sino al pagamento dell'ultima rata e, in caso di inadempimento, tratterrebbe tutte le somme percepite e rimetterebbe i terreni in vendita.

Qualora tale proposta venga approvata, l'Avv. Federica CARPI redigerà un'apposita scrittura privata (di cui il doc. 59 costituisce una bozza), con stipula del rogito definitivo solo successivamente al pagamento dell'ultima rata.

*

La somma complessiva che gli istanti potranno mettere a disposizione della procedura è, quindi, pari a € 66.000,00 (sessantaseimila/00) e probabilmente sarà nel corso della procedura di € 73.500,00 (settantaremilacinquecento/00) circa.

Con tale somma verranno pagati innanzitutto i costi in prededuzione e cioè:

1. € 4.208,53 a titolo di saldo dei compensi spettanti all'OCC ed € 133,65 per anticipazioni. Il compenso iniziale è stato calcolato in complessivi 9.228,53, come da preventivo iniziale sottoscritto e successivo ricalcolo rideterminato in base all'attività svolta e ai valori finali dell'attivo prevedibilmente conseguibili, a cui vanno aggiunti € 273,65 di spese vive anticipate (doc. n. 61 Avv. CARPI). Di tali importi gli Istanti, come da accordi intercorsi, hanno versato la quota € 5.020,00 per compensi ed € 140,00 per anticipazioni, mentre la parte residua sopra indicata viene posta a carico della procedura;
2. il compenso dell'Advisor pari ad € 4.000,00 oltre ad oneri ed accessori di legge, come risulta dal relativo incarico sottoscritto (doc. n. 62 Avv. CARPI);
3. i compensi del professionista liquidatore nominato.

A seguire potranno essere soddisfatti i debiti che costituiscono la massa passiva della procedura, elencati alle pagg. da 5 a 9 della presente relazione e che verranno esattamente quantificati nella fase della effettiva liquidazione, tenendo conto anche di eventuali somme non ancora poste in riscossione.

Si evidenzia che l'importo che il creditore principale e privilegiato del Signor [redacted], ossia Agenzia delle Entrate - Riscossione, andrebbe a ricavare dalla presente procedura sarebbe superiore a quello che, secondo la normativa vigente, sarebbe pignorabile con una procedura di pignoramento presso terzi incardinata dallo stesso in quanto questo ente, se il pignoramento riguarda stipendi, salari, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, subisce delle limitazioni e pertanto:

- fino a 2.500 euro di compenso la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Nel caso che ci occupa Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pertanto pignorare, su uno stipendio medio di € 1.680,00 (milleseicentoottanta/00) circa, solo € 168,00 mensili e ciò potrebbe fare per altri quindici anni circa, tenuto conto che il signor [redacted] ha ora 51 anni e che raggiungerà la pensione di vecchiaia a 67 anni, ricavandone un importo di € 30.240,00 (trentamiladuecentoquaranta/00).

Al momento della cessazione dal lavoro il debitore riceverà, a titolo di pensione, un importo di certo inferiore all'attuale, che si presume dovrebbe aggirarsi sui 1.000,00 € mensili, da cui andrà sottratto l'assegno sociale aumentato della metà per un importo di € 690,00 circa - impignorabile ai sensi dell'art. 545, comma 7, c.p.c. - con il risultato che la somma pignorabile per un decimo risulterebbe di € 310,00 mensili, e perciò € 31,00 al mese, importo che moltiplicato per i 13 anni rispetto ad una aspettativa di vita di un uomo di 80 anni, arriverebbe a 4.836,00 € ($€ 31,00 \times 12 \text{ mesi} \times 13 \text{ anni} = € 4.836,00$).

La somma degli importi che si ricaverebbero in 26 anni da un'esecuzione mobiliare presso terzi di Agenzia delle Entrate-Riscossione sarebbe di circa € 35.076,00 (trentacinquemilasettantasei/00).

La presente procedura, nei tempi ben più brevi proposti (5 anni), potrà contare su una massa attiva pari ad € 66.000,00 (sessantaseimila/00) ovvero di € 73.500,00 (settantatremilacinquecento/0). La convenienza della procedura liquidatoria, anche in considerazione del sistema di riparto che verrà proposto nel prosieguo, appare perciò evidente.

In ogni caso si rimette al prudente apprezzamento del Giudice.

In considerazione di quanto statuito dall'art. 7bis L. n.3/2012, trattandosi di ricorso congiunto, risulta necessario distinguere le rispettive masse attive e passive dei debitori.

Per tale ragione – in linea con quanto richiesto dagli istanti – si propone che con la provvista ricavata dai beni di competenza del Signor [redacted] siano pagati i debiti di quest'ultimo, e parimenti con la provvista tratta dai beni della Signora [redacted]

Per maggior precisione, la provvista di competenza del Signo [redacted] sarà rappresentata dal 50% del ricavato dalla vendita dei terreni e da una quota pari al 60% delle quote eccedenti lo stipendio, mentre la provvista di competenza della Signora [redacted] sarà rappresentata dal 50% del ricavato dalla vendita dei terreni e da una quota pari al 40% delle quote eccedenti lo stipendio.

Un tanto in considerazione del fatto che lo stipendio del Signor [redacted] è più alto e, quindi, il suo contributo alla procedura sarà maggiore.

*

F) Prognosi di soddisfacimento dei crediti

La liquidazione del patrimonio degli istanti, consentirà loro di saldare il 100% delle spese di procedura, una parte dei crediti privilegiati di Agenzia delle Entrate - Riscossione e una parte dei crediti chirografari.

In particolare questo Gestore, aderendo alla proposta formulata dall'avv. Federica CARPI, legale dei debitori, propone alla valutazione del Giudice, la seguente possibilità:

- attribuzione dell'intera provvista di competenza del Sig. [redacted] LA all'Agenzia Entrate Riscossione, titolare di un credito di complessivi € 79.934,45 (settanta-novemilanovecentotrentaquattro/45), di cui € 62.061,01 (sessantaduemilasessantuno/01)

assistiti da privilegio in generale previsto per legge che colloca l'ente riscossore in una posizione preferenziale rispetto agli altri creditori;

- attribuzione della provvista di competenza della Signora _____
 - innanzitutto a soddisfazione dei debiti fiscali con l'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo di € 2.073,80 (duemilasettantatré/80) in privilegio;
 - destinazione del residuo in via proporzionale tra gli istituti bancari creditori.

*

G) Spese di procedura

La scrivente, in ordine alle spese di procedura, ha raggiunto un accordo con i coniugi _____ sull'ammontare del compenso, calcolato tenendo conto del fatto che la procedura interessa due soggetti, e che un importo pari ad oltre il 50% del compenso è già stato corrisposto, mentre il saldo sarà trattenuto in prededuzione. Si concorda con l'Advisor sull'opportunità di procedere con un riparto non appena sarà raggiunta la provvista necessaria al pagamento delle spese in prededuzione e, nel prosieguo, di effettuare dei riparti parziali con cadenza quanto meno annua; ciò al fine di consentire ai creditori di vedere soddisfatte quanto prima le proprie ragioni creditorie, già limitate nell'ammontare.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, attesa l'impossibilità per la scrivente di assumere tale ruolo per ragioni personali, l'Avv. Federica CARPI ha proposto la nomina dell'Avv. Marianna MATTEI (iscritta all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Venezia), la quale è in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 quinquies, comma 1°, Lett. a), L. n.3/2012, ed ha già anticipato la disponibilità in tal senso.

*

H) Giudizio favorevole

A conclusione della presente relazione si evidenzia che, alla luce della completa e attendibile documentazione fornita dai sovraindebitati e verificata dal Gestore, ai fini della ricostruzione delle attività e delle passività indicate dagli istanti, la proposta economica appare conveniente per i creditori tenuto conto che le somme messe a disposizione spontaneamente dai debitori sono superiori a quelle che si sarebbero potute ricavare per legge da una procedura forzosamente.

L'operazione nel suo complesso si ritiene sostenibile in quanto, pur richiedendo ai ricorrenti un sacrificio economico di non modesta entità, si ritiene che gli stessi siano in grado di farvi fronte.

Alla luce di quanto esposto si dà quindi un giudizio favorevole alla proposta formulata.

Il sottoscritto Gestore resta a disposizione del Giudice per fornire eventuali chiarimenti e produzioni.

§

Si allegano i seguenti documenti:

- doc. 01: istanza Orianc ;
- doc. 02: istanza Fabiola);
- doc. 03: nomina Avv. Arianna PISTOLATO per A;
- doc. 04: nomina Avv. Arianna PISTOLATO per ;
- doc. 05: accettazione dell'incarico in data 16 settembre 2020 – procedura n. 15/20;
- doc. 06: accettazione dell'incarico in data 16 settembre 2020 – procedura n. 16/20;
- doc. 07: comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma quarto, Legge n. 3/12 per A;
- doc. 08: comunicazioni di cui all'art. 14 ter, comma quarto, Legge n. 3/12 per F);
- doc. 09: dichiarazione degli istanti;
- doc. 10: verbale incontro del 23-08-21;
- doc. 11: decreto di autorizzazione all'accesso alle banche dati per A;
- doc. 12: decreto di autorizzazione all'accesso alle banche dati per
- doc. 13: istanza di sollecito 20-05-2021;
- doc. 14: redditi e rapporti finanziari
- doc. 15: redditi e rapporti finanziari F);
- doc. 16: mail di UNICREDIT S.p.a. del 15 marzo 2022;
- doc. 17: mail Avv. COLI 31 marzo 2022;
- doc. 18: mail di MPS del 23 marzo 2022;
- doc. 19: lista movimenti POSTEPAY
- doc. 20: mail BANCA ANNIA 16 marzo 2022;
- doc. 21: mail di INTESA SANPAOLO S.p.a. del 17 marzo 2022;

doc. 49: visura ACI

doc. 50: visura ACI

doc. 51: report ISTAT 2021.

Venezia, 11 maggio 2022

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia

Il Gestore nominato

Avv. Arianna PISTOLATO

